



**Provincia Autonoma di Bolzano** (c.f. 00390090215) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Cristina Bernardi, Laura Fadanelli e Jutta Segna, tutte di Bolzano, ed elettivamente domiciliate presso l'Avvocatura della Provincia, 39100 Bolzano, via Crispi 3, giusta delega a margine della memoria costitutiva



e

**Provincia Autonoma di Bolzano - Istituto Tecnico Commerciale e Istituto Secondario per Grafica Pubblicitaria**

**e Servizi Sociali** (CF: 81006330211), in persona del dirigente scolastico *pro tempore* dott. Markus Liensberger, rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg, Cristina Bernardi, Laura Fadanelli e Jutta Segna, tutte di Bolzano, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Provincia in 39100 Bolzano, via Crispi 3, giusta delega a margine della memoria costitutiva

- **appellati** -

nonchè contro

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, 00153 Roma (C.F. 97429780584)

- **appellato contumace** -

Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice del Lavoro di Bolzano n. 56/2010 dd. 10.02.2010 - pubblico

impiego, retribuzione -

Causa decisa all'udienza del 13.10.2010 con lettura del dispositivo di sentenza sulle seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **dei procuratori di parte appellante:**

voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - ogni contraria domanda ed istanza disattesa - in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Bolzano - Sezione lavoro -

#### **NEL MERITO**

- accertare e dichiarare che nella busta paga di dicembre 2008 della ricorrente, prodotta sub doc. 2 del ricorso di primo grado, è stato decurtato un importo pari n. 19 giornate di retribuzione;
- accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'illegittimità di tale decurtazione e per l'effetto
- condannare le amministrazioni convenute alla corresponsione in favore della ricorrente di un importo pari alla retribuzione relativa a 19 giorni lavorativi, per l'importo di Euro 1376,75-;
- condannare le predette al corrispondente restauro della posizione assicurativa e contributiva.

#### **IN OGNI CASO**

Condannare le convenute al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, o, in via subordinata, disporre la compensazione delle stesse.

**dei procuratori delle parti appellate Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Bolzano - Istituto Tecnico**

**Commerciale e Istituto Secondario per Grafica Pubblicitaria**

**e Servizi Sociali:**

Voglia la Corte d'appello di Bolzano adita, *contrariis reiectis*:

nel merito:

- respingere l'appello per i motivi esposti sicché infondato;  
- in via istruttoria: qualora ritenuti risolutivi della presente controversia, ammettere il deposito dei documenti a comprova del *modus procedendi* da parte di alcuni dirigenti scolastici in Provincia di Bolzano nei casi concreti riportati in narrativa (sub VI Casistica) del presente atto ed in più recenti casi;


- con vittoria di spese, onorari e diritti, oltre al 12,5 % per spese generali ed agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84 % (23,80% INPDAP e 0,04% INAIL) del presente grado di giudizio.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso dep. l'11.9.2009 ~~██████████~~, insegnante presso l'Istituto Tecnico Commerciale ed Istituto secondario per Grafica Pubblicitaria e Servizi Sociali di Bressanone adiva il Tribunale di Bolzano quale Giudice del lavoro lamentando che l'Ufficio Stipendi della Provincia di Bolzano aveva detratto dalla sua busta paga di dicembre 2008 un importo pari a 19 gg. di retribuzione, sull'erroneo presupposto che essa nell'antecedente periodo estivo non avrebbe avuto diritto a percepire, nei n. 19 giorni di interesse, alcuna retribuzione, in quanto né vi aveva prestato attività lavorativa, né essi rientravano nell'effettivamente maturato periodo di congedo ordinario.




68



Deducendo che essa tuttavia, al pari degli altri insegnanti, nel periodo estivo non coperto da congedo era comunque rimasta a disposizione dell'istituto, chiedeva la condanna della Provincia Autonoma di Bolzano, dell'Istituto Tecnico Commerciale ed Istituto secondario per Grafica Pubblicitaria e Servizi Sociali, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al pagamento in suo favore di un importo pari alla retribuzione relativa a 19 giorni lavorativi, ed al conseguente restauro della sua posizione assicurativa e contributiva.

Nella contumacia del convenuto Ministero e costituitisi per resistere la Provincia Autonoma e l'Istituto Tecnico Commerciale ed Istituto secondario per Grafica Pubblicitaria e Servizi Sociali, il Giudice del lavoro con sentenza n. 56/10 dd. 10.2.2010 rigettava la domanda, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite della Provincia Autonoma e dichiarando compensate le spese nel rapporto processuale tra ricorrente e Ministero dell'Istruzione, questo ritenendo che la ricorrente, per fruire di retribuzione anche nel periodo estivo, di sospensione dell'attività didattica, non ricompreso in quello di congedo ordinario (in quell'anno maturato in misura di soli 13, anziché 36 giorni, a seguito di frutto congedo parentale) avrebbe avuto l'onere di provare di avere realmente ripreso servizio una volta terminato il congedo ordinario, mediante offerta formale della prestazione lavorativa alla datrice, o perlomeno formale dichiarazione di trovarsi a disposizione della medesima.



Avverso la sentenza la sig.ra [REDACTED] con ricorso dep. il 26.3.2010 interponeva appello facendo valere che essa avrebbe avuto l'onere ipotizzato dal primo giudice unicamente qualora l'istituto di appartenenza avesse effettivamente programmato, per il periodo di sospensione estiva dell'attività didattica, lo svolgimento di attività cd. funzionale all'insegnamento, ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b del contratto collettivo provinciale (testo unico), e siccome però nessuna attività complementare nel detto senso risultava in concreto essere stata programmata, essa nemmeno era stata tenuta a recarsi, in siffatta costellazione inutilmente, presso l'istituto scolastico per svolgere o offrire ivi un'impresata attività. Insisteva pertanto nell'accoglimento della domanda svolta nel ricorso introduttivo, sia pure dichiarando di aderire alla quantificazione dell'importo in tesi spettante effettuata in conteggio dimesso dall'amministrazione provinciale.

Costituendosi in giudizio, la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Istituto Tecnico Commerciale ed Istituto secondario per Grafica Pubblicitaria e Servizi Sociali contestavano la fondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza del 23.6.2010 l'appellante dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti del Ministero dell'Istruzione (cui aveva notificato il ricorso in appello con pedissequo decreto non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ma presso la sua



sede in Roma).

All'udienza del 13.10.2010 la Corte decideva come da dispositivo in calce riportato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Collegio ritiene che le ragioni dell'appellante siano fondate.

Come da essa evidenziato, le previsioni degli artt. 4 e 8 del Contratto collettivo provinciale per la Scuola – Testo unico delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano 2003, suo doc. 5, nello stabilire che “l'orario di lavoro del personale docente delle scuole” “si articola” nell’“orario settimanale di insegnamento” e nell’“orario funzionale all’insegnamento” (art. 4 co. 1), e che le prestazioni inerenti quest'ultimo “sono programmate nel piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica con deliberazione del collegio dei/delle docenti” (art. 8 co. 7), sostanzialmente riprendono, e sviluppano, analoghe previsioni dei contratti collettivi nazionali del personale docente della scuola (per l'attuale art. 28 CCNL “il piano annuale delle attività”, anche per quanto concerne quelle non direttamente di insegnamento, ma “funzionali alla prestazione di insegnamento”, è predisposto dal dirigente scolastico, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali), rispettivamente la previgente disciplina pubblicistica di cui all'art. 88 D.P.R. 31.5.1974 n. 417.


Ebbene, in relazione a tale ultima disciplina, in parte qua  
recepita sostanzialmente invariata nel contratto provinciale, il  
Consiglio di Stato, con sentenza n. 173 dd. 8.5.1987 ha  
ritenuto, che al di fuori del periodo del congedo ordinario da  
fruire durante la chiusura della scuola, "il docente deve  
considerarsi a disposizione della scuola per le attività" "di  
insegnamento e non di insegnamento", e che i docenti "sono  
tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo delle  
ferie estive, in conformità delle iniziative deliberate dal consiglio  
di circolo o dal collegio docenti", mentre non "è ipotizzabile  
l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola  
indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non  
trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R.  
417/1974". In tale senso, come ricordato dal giudice  
amministrativo, si era espresso lo stesso Ministero della  
Pubblica Istruzione con parere prot. 1972 del 30.6.1980 (e poi  
con ulteriore parere prot. 980 del 28.7.1981).

Deve quindi ritenersi che in difetto di programmazione di  
attività cd. funzionale, nel periodo di sospensione estiva  
dell'attività didattica la retribuzione spetti agli insegnanti anche  
senza che essi, in siffatta costellazione del tutto vanamente,  
formolino all'istituto di appartenenza una formale offerta di  
prestazioni lavorative, al fine di costituirlo in mora accipiendi.

A ben vedere all'enunciato principio si è conformata la stessa  
Provincia autonoma, altro non pretendendo dalla generalità dei








docenti, perché possano fruire della retribuzione anche nel periodo estivo non coperto da congedo ordinario e non dedicato a attività "funzionali" concretamente programmate, se non l'essere, in via anche meramente astratta, rimasti "a disposizione" - il che, secondo il riportato passaggio della motivazione di C.d.S. 173/87: "il docente deve considerarsi a disposizione ...", appare essere il caso comunque e "per definizione".

Solo per insegnanti che si siano trovati in congedo parentale, e non abbiano quindi maturato nell'anno il diritto all'integrale periodo di congedo ordinario, essa invece pretenderebbe, con la lettera circolare prot. 13.05.01/190830 dd. 4.4.2008, suo doc. 4, che ai fini della percezione dello stipendio anche nei giorni di ferie non maturati, essi debbano avere prestato servizio effettivo.



Senonché il distinguo così operato non appare poggiare su valida base normativa o contrattuale: le previsioni vigenti invero consentono di distinguere soltanto tra ipotesi di attività estive programmate, e ipotesi in cui programmi pertinenti invece manchino, non anche tra giorni di chiusura della scuola ulteriori rispetto al completo periodo di congedo ordinario e giorni ulteriori, invece, rispetto a congedo ordinario ridotto maturato da insegnanti già in congedo parentale. Il principio condivisibilmente come sopra affermato dal Consiglio di Stato e dallo stesso competente dicastero centrale non può quindi non

andare a beneficio anche degli insegnanti già in congedo genitoriale.

Né così essi vengono a godere di un trattamento di ingiustificato privilegio, in quanto le disparità di fatto esistenti tra gli insegnanti derivano, a monte, dal fatto che non in tutte le scuole siano programmate attività estive assorbenti l'integrale periodo di chiusura dell'istituto non coperto da congedo ordinario, e per eliderle bisognerebbe, se mai, decurtare gli stipendi di tutti gli insegnanti che solo in astratto possono considerarsi a disposizione, e non invece penalizzare all'interno di quest'ultima categoria unicamente quelli reduci da periodi di maternità o paternità.

6 In riforma dell'appellata sentenza, all'appellante va quindi riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione, oltreché per i giorni di congedo ordinario maturati, anche per i giorni lavorativi corrispondenti alla differenza tra il periodo di congedo pieno, di 36 giorni, e quello in concreto maturato, in relazione ai quali ha subito la detrazione operatale con la busta paga di dicembre 2008.

In punto quantum, essa ha dichiarato di aderire ai calcoli effettuati dal rag. Rier, Direttore dell'Ufficio stipendi per il personale docente della Provincia, e quindi l'amministrazione resistente va condannata al pagamento dell'importo di € 1.376,75, recato dal prospetto doc. 9 delle resistenti, oltre a rivalutazione ed interessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**



La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 56/10 del 10.2.2010 del Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:

in riforma della sentenza impugnata

**accerta e dichiara**

che nella busta paga di dicembre 2008 della ricorrente illegittimamente è stato decurtato un importo pari a 19 giorni di retribuzione, e per l'effetto

**condanna**

la Provincia Autonoma di Bolzano alla corresponsione in favore della ricorrente dell'importo di € 1.376,75, ed al corrispondente restauro della posizione assicurativa e contributiva; la

**condanna,**

inoltre, alla rifusione alla ricorrente delle spese dei due gradi, liquidate come segue:

per il giudizio di prime cure per diritti in euro 496,00, per onorari in euro 704,00, per 12,50 % di spese generali ex art. 14 tariffa forense in euro 150,00, per spese vive in euro 20,00, così complessivamente in euro 1.370,00, oltre cap ed iva sulle poste a ciò soggette, come per legge, per il giudizio d'appello per diritti in euro 600,00, per onorari in

euro 800,00, per 12,50 % di spese generali ex art. 14 tariffa forense in euro 175,00, per spese vive in euro 50,00, così complessivamente in euro 1.625,00, oltre cap ed iva sulle poste a ciò soggette, come per legge.

Bolzano, così deciso il 13.10.2010

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dott. Lukas Bonell

dott. Johann Pichler

*L. Bonell*

*J. Pichler*



IL CANCELLIERE C1  
DER KANZLEIBEAMTE C1  
Ruth Pechlaner

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 OTT. 2010  
IN DER KANZLEI HINTERLEGT AM



IL CANCELLIERE C1  
DER KANZLEIBEAMTE C1  
Ruth Pechlaner

**La presente fotocopia composta di n. 12 facciate è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.**

*Die vorliegende, aus 12 Seiten bestehende Ablichtung, stimmt mit der bei diesem Amt verwahrten Urschrift überein*

Bolzano, 22/10/10

Bozen,

IL CANCELLIERE B3  
DER KANZLEIBEAMTE B3  
Pantone Bruna



CORTE D'APPELLO TRENTO  
SEZ. DIST. DI BOLZANO  
Richiesta dall' Avv. Esposito  
Il 22/10/10  
Rilasciata il 22/10/10  
RISCOSSI € esente  
A MEZZO MARCHE

per n. 01 copia autentica pag. 12

IL CANCELLIERE B3  
DER KANZLEIBEAMTE B3  
Pantone Bruna

